

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lucca

SENTENZA
N. <u>2239</u>
<u>2017</u>
Reg. cron. n. <u>9344</u>
Reg. rep. n. <u>3666</u>
OGGETTO
Contratti Bancari

Il Giudice PICCIOLI GIOVANNI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 00051086/2013 R.G. promossa da
domiciliato presso lo studio dell'Avv. POLLONI

ROBERTO, che la rappresenta e difende,

_____, domiciliato presso lo studio dell'Avv. POLLONI
ROBERTO, che la rappresenta e difende,

_____, domiciliato presso lo studio dell'Avv. POLLONI
ROBERTO, che la rappresenta e difende,

_____, domiciliato presso lo studio dell'Avv. POLLONI ROBERTO, che la
rappresenta e difende,

ATTORE

CONTRO

_____, domiciliato presso lo studio dell'Avv. GIANNINI
UMBERTO, che la rappresenta e difende,

CONVENUTO

TRIBUNALE DI LUCCA

Sent. 2239
17

Udienza del 12 dicembre 2017.

Sono presenti i procuratori delle parti i quali insistono affinché il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

CROW. 9344
17
REP. 3666

Il Giudice

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Deve in primo luogo ritenersi fondata l'eccezione di parte convenuta relativa all'infondatezza della domanda di restituzione delle somme versate e alla domanda di condanna della banca ai sensi dell'art. 2043 c.c. in quanto non risulta provata la colpa in base al suddetto articolo e impropriamente avanzata, in ragione del fatto che i fideiussori non hanno effettivamente esborsato alcunché, non essendo pertanto possibile in alcun modo determinare i pagamenti per i quali hanno domandato la restituzione.

Riguardo alle altre domande, di accertamento dell'esatto dare-avere tra le parti, l'ampia relazione del C.T.U. ha provveduto ad enucleare diverse ipotesi, in ordine alle quali va osservato che la banca ha sostenuto, ai sensi delle recenti pronunce n. 12965/2016 e n. 22270/2016 della S.C., che non si debba tener conto della commissione di massimo scoperto. Sul punto, tuttavia, deve rilevarsi che la banca non ha prodotto alcuna pattuizione che prevedesse l'esatto calcolo della stessa commissione, onde deve ritenersi in ogni caso la nullità della stessa commissione per indeterminabilità del suo

oggetto.

Quanto sopra premesso, in base alle risultanze della C.T.U. dovrà tenersi conto della commissione di massimo scoperto, optando, tra le soluzioni proposte dal consulente, la prima.

Di conseguenza si assume il risultato di complessivi € 84.559,41 quale importo complessivo a credito degli attori, i quali, peraltro, non possono, come già osservato, pretendere la restituzione di alcunché, in quanto non risulta alcun esborso a loro carico. La decisione sarà, pertanto, di mero accertamento.

In ragione dell'esito della lite, importante reciproca soccombenza, si ritiene di dover compensare interamente le spese del giudizio, restando definitivamente a carico di ciascuna parte, nella misura di un mezzo ciascuna, le spese di C.T.U., liquidate come in atti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

1) Accerta e dichiara che l'esatto dare-avere tra le parti ammonta ad Euro 84.559,41 in favore degli attori alla data dell'ultimo movimento contabile per ciascun conto come da relazione di C.T.U. datata 1/3/2017, che si richiama espressamente come parte integrante del presente dispositivo;

2) Rigetta le ulteriori domande di parte attrice;

3) Condanna la banca convenuta alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4) Pone definitivamente a carico di parte attrice e di parte convenuta, nella misura di un mezzo ciascuna, le spese di C.T.U.

Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.



IL GIUDICE ONORARIO
Dott. Giovanni Piccioli